



Sentenza n. 200/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Marcello Iacubino Consigliere, relatore

dott. Andrea Costa I referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **37588** del registro

di segreteria, nei confronti di:

DELL'ANNA Angelo Raffaele (DLLNLR53M06B180L), nato a Brindisi il 06.08.1953 ed ivi residente in via Appia, n. 238/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Leonardo MACI, con studio in Brindisi in viale Commenda n. 2 (PEC: maci.marioleonardo@coabrindisi.legalmail.it).

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 – con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Gisotti – il giudice relatore Marcello Iacubino, il P.M. nella persona del S.P.G. Fernando Gallone, l'Avv. Mario Leonardo MACI per la parte convenuta, come da verbale in atti.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. – La Procura regionale, con atto di citazione depositato il 6 maggio 2024 e ritualmente e tempestivamente notificato, ha convenuto in giudizio il sig.

	Angelo Raffaele Dell’Anna per sentirlo condannare al risarcimento del danno	
	per la somma complessiva di euro 2.480,16 oltre accessori in favore della	
	Regione Puglia, di cui euro 804,84 a titolo di danno patrimoniale ed euro	
	1.675,32 relativi al danno all’immagine.	
	Tale richiesta afferisce alla condotta di falsa attestazione di presenza – per	
	complessive 39 ore e 15 minuti – in ufficio da parte del dipendente, in servizio	
	presso l’Ufficio Servizio Debito, Rendimento e Bilancio della sede regionale	
	di Brindisi, nel periodo ricompreso tra il 16 luglio ed il 15 novembre 2018,	
	condotta la cui illiceità in ambito penale è stata accertata con sentenza, passata	
	in giudicato, n. 293/2022 del GUP presso il Tribunale di Brindisi, emanata ai	
	sensi dell’art. 444 c.p.p.	
	Il P.M. ha perciò proceduto a chiamare in giudizio il predetto, contestandogli	
	l’integrazione di una fattispecie di danno erariale di natura patrimoniale e	
	all’immagine, ai sensi dell’art. 55- <i>quinquies</i> del decreto legislativo n. 165 del	
	2001, inserito dal decreto legislativo n. 150 del 2009, a mente del quale il	
	dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria	
	presenza in servizio, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative	
	sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso	
	corrisposto, a titolo di retribuzione, nei periodi per i quali sia accertata la	
	mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti	
	dall'amministrazione.	
	2. Avendo il predetto convenuto richiesto, in sede di costituzione in giudizio,	
	di essere ammesso al rito abbreviato per la definizione alternativa dello stesso	
	ai sensi dell’art. 130 del Codice di Giustizia Contabile (C.G.C.) – con allegato	
	il parere favorevole del pubblico ministero espresso in data 21.05.2024 – è	
	2	

	stata, quindi, fissata, per l'esame dell'istanza ai sensi dell'art. 130, comma 5,	
	C.G.C., l'udienza camerale del 3 luglio 2024.	
	3. – All'esito di tale udienza con decreto n. 8/2024 è stato deliberato di	
	accogliere la richiesta di rito abbreviato del sig. Dell'Anna ed è stato stabilito	
	il termine perentorio di 30 giorni per la parte convenuta per il versamento, in	
	unica soluzione, dell'importo di euro 1.240,08 – di cui euro 804,84 quale	
	risarcimento integrale del danno patrimoniale ed euro 435,24 a titolo di	
	risarcimento del danno all'immagine, disponendo il deposito della relativa	
	prova in segreteria (comprensiva della reversale d'incasso emessa	
	dall'Amministrazione danneggiata); contestualmente, è stata fissata l'udienza	
	odierna in camera di consiglio per la verifica del tempestivo e regolare	
	versamento della somma determinata.	
	4. - Il 06.08.2024 parte convenuta, per mezzo della propria difesa, richiamati	
	i dettami del citato decreto n. 8/2024 con cui questa Corte ha accolto la	
	richiesta di rito abbreviato proposta dal Dell'Anna Angelo Raffaele, ha	
	comunicato di avere ritualmente provveduto al pagamento di quanto dovuto,	
	depositando la seguente documentazione comprovante l'avvenuto	
	incameramento delle somme sopra indicate da parte della Regione Puglia:	
	- ricevuta telematica di pagamento;	
	- pec della Regione Puglia del 06.8.2024;	
	- reversale di incasso n. 81834 del 05.08.2024.	
	5. – All'odierna udienza camerale, il rappresentante del P.M. e il difensore del	
	convenuto, alla luce del pagamento effettuato, hanno chiesto che il giudizio	
	fosse definito ai sensi di legge.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.	
	3	

	6. – Non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate	
	dalle parti, stante il documentato e tempestivo versamento da parte del	
	convenuto della somma di euro 1.240,08 in esecuzione del sopra richiamato	
	decreto n. 8/2024, emesso in applicazione dell’art. 130, comma 6, C.G.C.,	
	onde il giudizio di che trattasi deve essere definito ai sensi del successivo	
	comma 8 dello stesso articolo, con contestuale condanna del Dell’Anna alle	
	spese di sentenza, nella misura indicata dalla segreteria con nota in calce.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.	
	37588 del registro di segreteria, definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130,	
	comma 8, C.G.C. in relazione al convenuto Dell’Anna Angelo Raffaele.	
	Condanna quest’ultimo al pagamento delle spese di sentenza, che si liquidano	
	con nota a margine.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.	
	Il relatore-estensore	Il Presidente
	(Marcello Iacubino)	(Pasquale Daddabbo)
	Depositata in Segreteria il 14/10/2024	
	Ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174,	
	le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si	
	liquidano in € 144,99.	
	Il Funzionario	
	Francesco Gisotti	
	4	